

CONTRIBUTO UNIFICATO



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

17328/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	Presidente	Oggetto: società a responsabilità limitata; cessione quota; opzione.
Dott. Renato	RORDORF	Consigliere	R.G. 8332/04
Dott. Gianfranco	GILARDI	Consigliere	Cron. 17328
Dott. Stefano	SCHIRO'	Rel. Consigliere	Rep. 456B
Dott. Maria Cristina	GIANCOLA	Consigliere	Ud. 13.03.2008

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MEZZANOTTE LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregoriana 56, presso l'avv. Giovanni Galoppi, che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- ricorrente -

contro

KIHLGREN MARIANO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra 26, presso l'avv. GianDomenico Magrone, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Oscar Podda, per procura in atti,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 956/03 del 27 febbraio 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo

618
2008



2008 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l'avv. Giovanni Galoppi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per il controricorrente, l'avv. GianDomenico Magrone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con sentenza n. 956/03 del 27 febbraio 2003 la Corte di appello di Roma respingeva l'appello proposto da Luigi Mezzanotte avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 31682/00, con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti da Mariano Kihlgren e volta all'accertamento che tra le parti si era perfezionata la vendita di una quota dell'1% del capitale della s.r.l. Laser Memory Card al prezzo di £. 45.000.000, per effetto della dichiarazione stragiudiziale - da parte dello stesso Kihlgren - di esercizio del patto di opzione di vendita contenuto nella scrittura inter partes dell'11 novembre 1994, ovvero in forza dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, e alla condanna del convenuto al pagamento del prezzo pattuito.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale così motivava:

I.a. andava disattesa la censura relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla clausola statuaria secondo la quale tutte le controversie insorte tra i soci in relazione ai rapporti sociali erano riservate al giudizio di un collegio di arbitri irrituali; infatti la lite in questione non concerneva un rapporto inerente la Laser Memory Card s.r.l., ma un contratto di compravendita, che, sebbene intercorso tra soci, non traeva



<<alcun profilo di disciplina dalla qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo oggetto>>;

I.b. parimenti infondata era la doglianza con la quale l'appellante aveva lamentato la qualificazione di contratto di opzione attribuita dal primo giudice alla scrittura inter partes in data 11 novembre 1994 ed aveva invece dedotto che essa rappresentava una mera lettera d'intenti, in cui non era espressa una definitiva volontà di acquisto e non erano stabilite tutte le clausole essenziali di un contratto di compravendita, mancando in particolare un termine di efficacia, con la conseguenza che la citata scrittura non poteva valere come proposta irrevocabile; precisava infatti la Corte di merito che detta scrittura aveva il tenore di un contratto definitivo e non di una semplice puntuazione, contenendo tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita da concludere, mentre il termine di efficacia costituiva condizione di validità della proposta irrevocabile, ma non del diritto di opzione, potendo il termine di esercizio dell'opzione essere stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 1331, comma 2, c.c.; per sottrarsi al vincolo assunto l'appellante avrebbe dovuto proporre la corrispondente azione giudiziale, ma, non avendolo fatto, non poteva invocare l'efficacia risolutiva dell'inerzia protrattasi nel tempo, perché questa non aveva l'inequivoco significato di mutuo dissenso, costituendo anzi uno sviluppo ordinario e prevedibile del programma contrattuale;

I.c. non poteva trovare accoglimento neppure la censura di nullità della compravendita scaturita dall'esercizio del diritto di opzione, per asserita violazione del diritto di prelazione statutariamente riservato ai soci della Laser Memory Card s.r.l.; infatti la sanzione della nullità della

W



compravendita di quote attuata senza previa offerta di acquisto agli altri soci era nella disponibilità di questi ultimi, nel cui interesse era stabilita dalla legge, mentre nella specie era pacifica la circostanza - affermata dall'attore appellato e non contestata da controparte - che gli altri soci della citata società non avevano inteso subentrare all'acquirente nel contratto di cessione;

I.d. la doglianza in merito all'impossibilità della prestazione per causa imputabile all'alienante introduceva una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1465 c.c., inammissibile nel giudizio di appello perché non proposta in primo grado, al pari di quella di eccessiva onerosità sopravvenuta e di risarcimento dei danni che sarebbero conseguiti all'appellante dalla perdita di valore della quota acquistata per fatto del venditore.

II. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Mezzanotte sulla base di quattro motivi e memoria. Il Kihlgren resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello, con motivazione contraddittoria, escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto della società Laser Memory Card. Deduce il Mezzanotte che la Corte territoriale, da un lato, ha ammesso la qualità di soci dei contraenti e la natura di quota sociale dell'oggetto del contratto, dall'altro ha negato il carattere societario del rapporto.

1.1. Il motivo è privo di fondamento.

La clausola contenuta nello statuto sociale della Laser Memory Card s.r.l. è



richiamata dal ricorrente a fondamento della propria doglianza, riserva, come precisato nella sentenza impugnata e come confermato dallo stesso ricorrente, al giudizio di un collegio di arbitri irrituali tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione ai rapporti sociali tra i soci.

La Corte di appello di Roma - con accertamento in fatto e interpretazione della clausola contrattuale in questione e del contratto inter partes sorretti da congrua motivazione, immune da vizi logici - ha rilevato che la controversia tra le parti non concerne un rapporto sociale riferibile alla Laser Memory Card s.r.l., ma <<un contratto di compravendita che, ancorché intercorso fra soci, non ripete alcun profilo di disciplina dalla qualità dei contraenti o dalla natura di quota sociale del suo oggetto>>.

Il Mezzanotte ha criticato tale punto della decisione, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione che la sorregge, da un lato affermando che la fattispecie in esame rientra chiaramente nell'oggetto della clausola statutaria, in quanto la vendita di quote sociali, avendo come oggetto immediato la partecipazione sociale e come oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale, non può non attenere ai rapporti societari, e, sotto altro profilo, che la sentenza riconosce espressamente la qualità di soci dei contraenti e la natura sociale dell'oggetto del contratto, ma contraddittoriamente e illogicamente nega il carattere societario del rapporto contrattuale "inter partes".

Non sussiste, ad avviso del collegio, il dedotta vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito, pur rilevando che il contratto di compravendita "inter partes" era intercorso tra soci ed aveva ad oggetto una quota sociale, ha espressamente escluso che la



regolamentazione di interessi contenuta nel contratto di compravendita fosse in alcun modo influenzata dalla qualità delle parti o dalla natura dell'oggetto, con motivazione sorretta da logici e coerenti argomenti, in quanto, facendo la richiamata clausola statuaria riferimento ai rapporti sociali, è consequenziale ritenere che il suo ambito di operatività sia delineato dal contenuto del contratto sociale e dalle obbligazioni che ne derivano.

2. Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1331 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione – censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello qualificato la scrittura inter partes dell'11 novembre 1994 come contratto di opzione, con il quale egli si era impegnato ad acquistare le quote della menzionata società appartenenti al Kihlgren a semplice richiesta/accettazione di questo e ciò sulla base del mero significato letterale delle parole, senza compiere alcuna indagine in ordine alla effettiva volontà dei contraenti e alla loro comune intenzione e senza motivare in ordine alla possibilità di interpretare la scrittura secondo buona fede e all'eventualità di attribuire più significati ad una medesima espressione. Afferma il ricorrente che, alla luce di tali criteri interpretativi, la scrittura in questione avrebbe dovuto essere con interpretata come puntuazione incompleta di clausole, con conseguente presunzione semplice di mancata conclusione dell'accordo, anche perché l'analisi interpretativa della Corte di appello, volta a considerare la scrittura come puntuazione completa di clausole, con conseguente presunzione di avvenuto perfezionamento contrattuale, non regge alle critiche sollevate con riferimento all'errata applicazione dei criteri



legali di interpretazione del contratto.

Il ricorrente censura infine l'interpretazione fornita dai giudici di appello in ordine alla natura di patto di opzione della scrittura in questione e della conseguente applicazione dell'art. 1331, comma 2, c.c., affermando che nella specie mancano gli elementi che caratterizzano il patto di opzione.

2.1. La complessiva doglianza del ricorrente non merita accoglimento.

Con esauriente e logica motivazione la Corte di appello, affermando che <<la scrittura 11.11.1994 ha il tenore di un contratto definitivo, e non di una semplice puntazione, e contiene tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita da concludere>>, ha evidentemente fatto applicazione del criterio di interpretazione letterale del contratto, come si evince da riferimento al <<tenore>> del contratto e alla presenza di <<tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita da concludere>>. Inoltre i giudici di appello hanno anche indagato sull'effettiva volontà delle parti, valutando espressamente il loro comportamento successivo alla conclusione del contratto, che l'appellante aveva specificamente indicato come sintomo inequivoco della volontà delle parti stesse di sottoscrivere una mera lettera d'intenti, ma non di concludere un contratto definitivo, in considerazione del lungo tempo trascorso (circa tre anni) senza che si fosse preteso l'adempimento da parte del Kihlgren. A tale riguardo la Corte di merito, ancora una volta con apprezzamento di fatto sorretto da idonea e congrua motivazione, priva dei caratteri di illogicità che le attribuisce il ricorrente, ha escluso <<l'efficacia risolutiva dell'inerzia protrattasi nel tempo, perché questa non ha affatto l'inequivoco significato di mutuo dissenso>> che l'appellante tendeva ad attribuirgli, ma costituisce invece <<uno sviluppo



ordinario e prevedibile del programma contrattuale>> imperniato sul patto d'opzione per la vendita della quota sociale.

2.1.1. Privo di fondamento è anche il richiamo alla violazione del criterio d'interpretazione secondo buona fede, per non avere i giudici di appello tenuto conto che il Mezzanotte, convinto di aver sottoscritto una mera lettera d'intenti, non si è preoccupato del silenzio di controparte, la quale invece, se fosse stata effettivamente convinta di aver sottoscritto un contratto di opzione, avrebbe dovuto far avere sue notizie al presunto alienante, per confermare il proprio impegno e chiedere ulteriore termine per un'eventuale e futura accettazione dello stesso. In realtà la doglianza del ricorrente, più che concernere la mancata applicazione del criterio di interpretazione secondo buona fede, fa riferimento ad uno stato soggettivo, meramente interno e del tutto irrilevante, del promissario acquirente e ad oneri comportamentali a carico del promittente venditore, oggettivamente estranei all'ambito di rilevanza della buona fede nell'esecuzione del contratto, tenuto conto che la Corte di merito ha sul punto espressamente e congruamente motivato, senza essere censurata dal ricorrente, rilevando che il termine di esercizio del diritto di opzione, se non previsto dalle parti, può essere stabilito dal giudice ex art. 1331, comma 2, c.c., e che per sottrarsi al vincolo era onere del Mezzanotte attivarsi proponendo la corrispondente azione giudiziale.

2.1.2. La violazione del criterio interpretativo relativo alla presenza nel testo contrattuale di espressioni con più significati (art. 1369 c.c.) è meramente enunciato, ma non illustrato con argomentazioni idonee a spiegare il modo e le considerazioni attraverso le quali il giudice si sarebbe discostato da detto



criterio interpretativo (Cass. 2006/13717; 2007/4178). La relativa censura è pertanto inammissibile.

Le ulteriori critiche con le quali il ricorrente contesta che nella scrittura inter partes dell'11 novembre 1994 ricorrano gli estremi del patto di opzione si sostanziano inammissibilmente nella proposta di un'interpretazione diversa da quella prospettata dal giudice di merito (Cass. 2006/26683; 2007/4178).

3. Con il successivo motivo si prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 2479, 1418 e 1423 c.c., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che la nullità della vendita per violazione del diritto di prelazione degli altri soci era nella disponibilità di quest'ultimi, nel cui interesse era stabilita e che nella specie non avevano inteso subentrare all'acquirente nel contratto di cessione. Afferma il ricorrente che la vendita di quote in violazione del diritto di prelazione deve ritenersi insanabilmente nulla a norma dell'art. 2479 c.c., avendo il diritto di prelazione previsto dallo statuto natura legale ed efficacia reale, senza contare inoltre che il mancato esercizio del diritto dei soci non può essere assimilato alla tacita ratifica di un contratto stipulato tra altre parti e il negozio nullo non può essere convalidato ex art. 1423 c.c.

3.1. La censura è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura <<di nullità della compravendita scaturita dall'esercizio dell'opzione in quanto asseritamente violativa del diritto di prelazione statutariamente riservato ai soci della Laser Memory card s.r.l.>>, rilevando che detti soci <<non hanno inteso subentrare nel contratto all'acquirente appellato>>, ossia non hanno esercitato il diritto di prelazione loro



statutariamente riservato, ed escludendo pertanto in punto di fatto – come si rileva anche dal riferimento alla circostanza che la sanzione della nullità del contratto doveva ritenersi disponibile da parte dei soci titolari del diritto di prelazione nel cui interesse essa era stabilita dalla legge - che nella fattispecie, in conseguenza del mancato esercizio di prelazione da parte dei soci, vi sia stata concreta lesione degli interessi che l'applicazione della clausola, o della la sanzione della nullità del contratto concluso in violazione della stessa, mirava a tutelare.

Il ricorrente - contestando l'affermazione della Corte di merito relativa alla disponibilità da parte dei soci della nullità derivante dalla violazione della clausola di prelazione con generici richiami ai principi sulla nullità del contratto quale <<vizio che tutela interessi di certezza e stabilità del diritto, i quali vanno senz'altro oltre le singole posizioni dei soci>> e ravvisando nella motivazione della Corte territoriale riferimenti, in realtà insussistenti, a ipotesi di ratifica o di convalida del negozio nullo asseritamene posti in essere dai soci attraverso il mancato esercizio del diritto di prelazione, senza nulla dedurre i ordine all'interesse che, di fronte a mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, giustificasse in concreto l'applicazione della sanzione della nullità del contratto - ha sollevato critiche non pertinenti rispetto alla motivazione fornita sul punto dai giudici di appello e il relativo motivo di censura, in quanto non attinente alla "ratio" su cui si fonda la sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile (Cass. 2005/359; 2005/21490).

4. Con il quarto motivo il Mezzanotte critica la sentenza impugnata per avere i giudici di appello considerato nuova la domanda di risoluzione del



contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità della prestazione e di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di valore dalla quota acquistata per fatto imputabile al venditore, senza tener conto che nel giudizio di appello può essere chiesto il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata e che nella specie i fatti che hanno reso impossibile la vendita della quota (mancata sottoscrizione da parte del venditore degli aumenti di capitale e sua perdita della qualità di socio) si sono verificati nelle more del giudizio di secondo grado.

4.1. La censura è priva di fondamento. In tema di eccezioni al divieto dello “jus novorum” in appello, l’art. 345, comma 1, c.p.c., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei <<danni sofferti dopo la sentenza>> di primo grado, ha stabilito che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti i danni riconducibili alla causa già dedotta in primo grado, ossia i danni che trovano la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado (Cass. 2006/1054), atteso che la “ratio” della norma è quello di evitare il frazionamento dei giudizi (Cass. 2006/5678) e che la deroga trova giustificazione nel fatto che l’istanza di ristoro del danno ulteriore costituisce sviluppo logico della domanda già proposta (Cass. S.U. 1996//1955; Cass. 2004/3321).

Nel caso di specie l’appellante ha proposto in appello, per la prima volta, le domande di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e/o per eccessiva onerosità della prestazione dovuta, nonché di risarcimento dei danni che sarebbero a lui derivati, per fatto del venditore, in conseguenza della perdita di valore della quota acquistata, domande che non sono state



proposte nel giudizio di primo grado, nel quale egli, oltre a richiedere il rigetto della domanda dell'attore, ha formulato soltanto la diversa domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. E' da escludere pertanto che la pretesa risarcitoria avanzata dal Mezzanotte nel giudizio di appello abbia riguardato gli stessi danni già oggetto di domanda nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la domanda di risarcimento formulata dall'appellante si è posta in contrasto con il divieto dello jus novorum nel giudizio di appello e che legittimamente la Corte di merito ne ha dichiarato l'inammissibilità.

5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 2.200,00 di cui € 2.100,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.

Il consigliere estensore

Stefano Schiro

Il presidente

Giovanni Losavio

IL CANCELLIERE
Alfonso Maffei

Depositato in Cancelleria

il 25 GIU. 2008

IL CANCELLIERE